

Sommario

1. Finalità	2
2. Soggetti richiedenti il riconoscimento	2
3. Requisiti dei soggetti partecipanti al distretto	2
4. Requisiti del distretto	3
4.1 Definizione di distretto delle PMI	3
4.1.1. Requisiti per il riconoscimento	3
5. Accordo di distretto	4
6. Presentazione della domanda di riconoscimento	5
6.1 Modalità di presentazione delle domande	5
6.2 Termini per la presentazione delle domande	6
6.3 Documentazione da allegare alla domanda	6
7. Istruttoria	6
7.1 Documentazione integrativa	6
7.2 Esito dell'istruttoria	7
7.3 Richiesta di riesame	7
8. Elenco dei distretti riconosciuti	7
9. Impegni dei richiedenti	7
10. Controlli sul mantenimento dei requisiti	7
11. Revoca del riconoscimento	8
12. Informativa trattamento dati personali e pubblicità (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali.)	8

Avviso pubblico relativo al riconoscimento come Distretti del cibo, ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 499, par. 2, lettera c) e della DGR n. 1160 del 06/11/2024, dei distretti delle PMI.

1. Finalità

Il presente avviso ha ad oggetto il riconoscimento dei distretti delle PMI, la verifica delle loro attività e del mantenimento dei requisiti.

2. Soggetti richiedenti il riconoscimento

Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto delle PMI, costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo.

Il comitato promotore può anche essere sostituito da un soggetto, individuato tra i soggetti sottoscrittori dell'accordo di distretto di cui al successivo paragrafo 5, che assume il ruolo di rappresentanza del distretto nei rapporti con la pubblica amministrazione in qualità di soggetto capofila.

Il richiedente, comitato promotore, se presente, o in alternativa il soggetto capofila, deve essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale).

3. Requisiti dei soggetti partecipanti al distretto

Fanno parte obbligatoriamente dei distretti delle PMI le categorie di soggetti indicate di seguito:

- a) Imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui al decreto legislativo n. 228 del 18.05.2001 e s.m.i. con sede legale o sede operativa nella Regione Marche. Le imprese devono essere iscritte nella sezione speciale della CCIAA, e all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale). Nel caso in cui siano presenti atti degli organi competenti che consentano l'adesione al distretto in forma associata, vengono conteggiate anche le imprese agricole aderenti alle seguenti forme associative: società cooperative, organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, reti di imprese, consorzi e le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e imprese di trasformazione, distribuzione e/o commercializzazione (queste ultime società vengono conteggiate, ai fini del raggiungimento del numero minimo di imprese agricole, solo nel caso in cui almeno il 51% del capitale sociale sia detenuto dalle imprese agricole stesse);
- b) Imprese di condizionamento, operanti nel settore agroalimentare. Le imprese di condizionamento comprendono tutte quelle che intervengono nella filiera produttiva anche a valle della produzione primaria, incluse le attività di manipolazione dei prodotti agricoli e/o alimentari, fino alla somministrazione al consumatore finale, ad eccezione della commercializzazione del prodotto confezionato.

L'assenza dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) determina il mancato riconoscimento del distretto.

Al distretto possono aderire, inoltre:

- c) altre imprese operanti nel settore agroalimentare anche organizzate in reti di imprese, società cooperative e consorzi;
- d) enti locali, consorzi di tutela, organizzazioni professionali di produttori agricoli, associazioni di categoria, imprese operanti nei settori della pesca e/o dell'acquacoltura, imprese che operano nel settore della ricettività turistica, organizzazioni che operano nel settore della promozione del

territorio ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico del distretto, organizzazioni del terzo settore, fondazioni ed enti pubblici.

Ciascuno dei soggetti sopra elencati alla lettera a) potrà partecipare ad un solo distretto delle PMI. L'adesione al distretto è formalizzata dalla sottoscrizione di un accordo di distretto i cui contenuti sono riportati al paragrafo 5.

4. Requisiti del distretto

4.1 Definizione di distretto delle PMI

I distretti delle PMI sono sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

4.1.1. Requisiti per il riconoscimento

La mancanza di uno o più dei requisiti indicati ai punti da 1 a 11 determina il mancato riconoscimento del distretto.

I distretti delle PMI devono:

- 1) presentare un elevato livello di integrazione produttiva e/o di filiera;
- 2) assicurare interrelazioni sia di tipo orizzontale che verticale nelle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione;
- 3) rappresentare uno o più prodotti agricoli e/o alimentari (ambito produttivo): sono definiti prodotti agricoli i prodotti di cui all'articolo 38, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed individuati nell'Allegato I, e i prodotti elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; sono definiti prodotti alimentari i prodotti di cui all'articolo 2 del Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
- 4) aver fatto sottoscrivere ai soggetti partecipanti un accordo di distretto i cui contenuti sono riportati al paragrafo 5 dal quale si possano desumere le finalità del distretto e i ruoli e gli impegni di ciascun partecipante;
- 5) avere sede legale o una sede operativa nel territorio della Regione Marche con l'obbligo che l'attività produttiva si svolga all'interno del territorio regionale (ambito territoriale). Qualora abbiano un'articolazione territoriale interregionale, possono essere riconosciuti solo nel caso in cui operino in misura prevalente nel territorio della Regione Marche (a tale scopo viene presa in esame la superficie totale dei comuni sui quali insiste il distretto ricadente in ciascuna regione interessata);
- 6) avere una dimensione territoriale non inferiore a 20 comuni contigui (15 per i distretti specializzati che operano in un unico settore produttivo): a tal fine viene presa in considerazione la sede legale o operativa delle imprese di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 "Partecipanti al distretto";
- 7) annoverare, tra i sottoscrittori dell'accordo di distretto, un numero di piccole e medie imprese agricole e/o agroalimentari con sede legale o operativa nel territorio regionale, anche appartenenti a organismi associativi, non inferiore a 200 (100 per i distretti specializzati che operano in un unico settore produttivo);
- 8) avere un numero complessivo di addetti delle imprese partecipanti al distretto (dato risultante alla Camera di Commercio) non inferiore a 300 (150 per i distretti specializzati che operano in un unico settore produttivo); a tal fine vengono prese in considerazione le imprese di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 "Partecipanti al distretto";

- 9) annoverare, tra i sottoscrittori dell'accordo di distretto, un numero di imprese di condizionamento non inferiore a 10 (5 per i distretti specializzati che operano in un unico settore produttivo);
- 10) avere un volume di affari complessivo delle produzioni ottenute dalle imprese del settore agroalimentare aderenti al distretto non inferiore a 10 milioni di euro (5 per i distretti specializzati che operano in un unico settore produttivo); ai fini del calcolo si prenderà in considerazione il fatturato relativo all'ultimo anno disponibile (o, se più alto, il dato medio dell'ultimo triennio disponibile) La metodologia di calcolo prescelta (fatturato dell'ultimo anno disponibile o media dell'ultimo triennio) va applicata a livello dell'intero distretto;
- 11) se non ancora costituito, costituirsi con atto pubblico, assumendo la forma giuridica indicata nell'accordo di distretto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di cui al paragrafo 7.2.

5. Accordo di distretto

Con la sottoscrizione dell'accordo di distretto, i soggetti che fanno parte del distretto assumono l'impegno a perseguire i comuni obiettivi al fine di rafforzare la promozione, la sostenibilità ambientale e la programmazione produttiva, nonché la crescita socioeconomica dell'intero distretto. L'accordo è stipulato in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione. Nel caso in cui il distretto oggetto della domanda di riconoscimento sia già costituito con atto pubblico, in luogo della sottoscrizione dell'accordo di distretto può essere prodotta una deliberazione dell'organo decisionale che ne approvi i contenuti e risulti vincolante per tutti i partecipanti in relazione all'assunzione degli obblighi in esso riportati.

L'accordo di distretto descrive:

1. le finalità del distretto;
2. le attività che si intendono realizzare;
3. l'ambito produttivo: vanno indicati i prodotti agricoli e alimentari oggetto dell'accordo di distretto, nel caso il distretto operi nell'ambito delle produzioni biologiche le stesse possono essere esplicitamente richiamate nell'accordo;
4. il territorio di operatività, sede operativa e sede legale del distretto;
5. la descrizione dello stato di integrazione dei soggetti partecipanti al distretto;
6. le modalità di partecipazione alle attività del distretto;
7. i criteri per definire la composizione degli organi sociali e per l'assunzione delle decisioni tenendo conto che il potere decisionale deve essere in capo ai rappresentanti delle imprese agricole;
8. l'indicazione del soggetto capofila o del comitato promotore che assume il ruolo di rappresentanza del distretto nei rapporti con la pubblica amministrazione ed è delegato a sottoscrivere la domanda di riconoscimento del distretto;
9. l'elenco dei soggetti partecipanti con indicazione della denominazione, del CUUA, della sede, del rappresentante legale e i relativi recapiti e della categoria (impresa agricola, impresa agricola associata, ristoratore, ente pubblico, etc);
10. gli obblighi reciproci dei soggetti partecipanti;
11. le azioni previste nel caso di inadempienze agli impegni e obblighi assunti dai partecipanti con la sottoscrizione dell'accordo di distretto;
12. la forma giuridica, conforme al codice civile, che il distretto assumerà prima del riconoscimento.

All'accordo sono allegati gli atti degli organi competenti di ciascun partecipante che individuano il soggetto autorizzato alla firma dell'accordo ove applicabile (forme societarie, enti pubblici, etc.) e il consenso di ciascun partecipante a mettere a disposizione la documentazione e permettere l'attività di controllo presso la sede propria e dei propri associati da parte dell'amministrazione regionale.

6. Presentazione della domanda di riconoscimento

Con la presentazione della domanda di riconoscimento del Distretto del cibo prende avvio il procedimento amministrativo, i cui termini sono fissati in 60 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza dell'avviso.

A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90. I termini del procedimento possono essere sospesi, possibilmente per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 7.3) interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1 Modalità di presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata dai soggetti di cui al paragrafo 2 del presente avviso esclusivamente tramite SIAR accedendo al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante apposite credenziali, direttamente o avvalendosi di un tecnico abilitato o di un CAA e con la seguente modalità:

- caricamento su SIAR dei dati identificativi del richiedente;
- caricamento su SIAR degli allegati;
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority); è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema.

Non saranno accolte domande presentate con altre modalità di presentazione.

Nell'ambito della domanda debbono essere fornite, in forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 a pena di decadenza, le seguenti informazioni:

1. Descrizione del distretto dalla quale si evincano:
 - a) composizione del distretto conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3 del presente avviso comprendente l'elenco di tutti i soggetti partecipanti;
 - b) possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.1.1 del presente avviso;
 - c) modalità attraverso le quali si garantisce il rispetto degli obblighi tra i partecipanti;
 - d) motivazioni per cui si è scelto di costituire il distretto;
 - e) descrizione dell'impatto atteso sugli aspetti socio-economici, occupazionali, ambientali e culturali del territorio da cui si evinca il valore aggiunto apportato dalla costituzione del distretto rispetto all'assetto organizzativo preesistente;
2. Evidenza di aver assolto l'imposta di bollo.

6.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda può essere presentata a partire dal 3 dicembre 2024 fino al 28 gennaio 2025 ore 13.00, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente avviso al paragrafo 6.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine di scadenza;
- le domande prive di sottoscrizione oppure sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto non espressamente delegato

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia dell'accordo di distretto di cui al paragrafo 5 redatto sulla base del modello riportato in allegato (Allegato B), sottoscritto dalle imprese partecipanti al distretto e che intendono richiedere il riconoscimento ai sensi del presente avviso;
- 2) cartografia identificativa del territorio interessato;

Costituisce motivo di inammissibilità della domanda l'assenza, al momento della presentazione della stessa, della documentazione al punto 1).

7. Istruttoria

Le istruttorie sono svolte in 60 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.

L'istruttoria viene svolta dalla commissione di valutazione che verrà nominata con successivo atto del dirigente del Settore Competitività delle imprese – SDA MC.

L'istruttoria ha ad oggetto la verifica:

- della coerenza delle informazioni e dei dati indicati in domanda con le informazioni desumibili dalle banche dati a disposizione della Regione;
- della regolarità e della completezza della domanda;
- della rispondenza ai requisiti e alle condizioni previsti dal presente avviso.

È possibile effettuare controlli anche presso la sede del Distretto.

7.1 Documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni dal legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio entro il quale dovranno essere prodotte la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

7.2 Esito dell'istruttoria

Nel caso di esito positivo, viene adottato il provvedimento di riconoscimento del Distretto che contiene anche l'individuazione dei prodotti interessati e del relativo ambito territoriale.

Nel caso di esito negativo, viene data comunicazione dell'esito istruttorio con l'indicazione del termine per la presentazione delle memorie scritte ai fini del riesame.

7.3 Richiesta di riesame

L'eventuale richiesta di riesame viene esaminata dalla medesima Commissione di cui al paragrafo 7 integrata con la presenza del Dirigente del Settore Competitività delle imprese – SDA MC.

Nel caso in cui la richiesta di riesame non venga presentata o non venga accolta, viene adottato apposito provvedimento di inammissibilità della richiesta contenente le relative motivazioni.

8. Elenco dei distretti riconosciuti

Al termine dell'istruttoria, è pubblicato sul sito della Regione Marche l'elenco dei distretti contenente le seguenti informazioni sintetiche:

- tipologia di distretto;
- denominazione del distretto;
- breve descrizione;
- ambito produttivo;
- ambito territoriale;
- informazioni sulla composizione del distretto.

I distretti del cibo individuati sono comunicati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 1 comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di riconoscimento.

9. Impegni dei richiedenti

Attraverso la sottoscrizione della domanda di riconoscimento il richiedente si impegna per conto del distretto per il quale chiede il riconoscimento a:

- a) mantenere i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente avviso;
- b) comunicare alla Regione Marche la perdita dei suddetti requisiti ed eventuali modifiche sostanziali apportate all'accordo di distretto;
- c) inviare, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente la descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente e l'elenco dei partecipanti compresi gli aderenti delle varie forme associative (denominazione, indirizzo, sede legale ed eventuale sede operativa);
- d) consentire l'attività di controllo da parte dell'amministrazione, in particolare mettendo a disposizione la documentazione richiesta e favorendo l'accesso ai dati necessari a tale scopo).

10. Controlli sul mantenimento dei requisiti

Sono effettuati controlli annuali finalizzati a verificare il mantenimento di tali requisiti, considerando che ciascun distretto deve essere comunque controllato almeno ogni cinque anni. I controlli sono effettuati annualmente su un campione del 20% dei distretti delle PMI riconosciuti estratto secondo il principio della casualità. Il Settore Competitività delle imprese – SDA MC, qualora lo ritenga necessario, segnatamente nel caso di anomalie emerse dalle relazioni annuali o per riscontrare elementi e situazioni di cui sia venuta a conoscenza, può integrare il campione estratto casualmente al fine di effettuare controlli mirati. Il controllo si svolge attraverso accertamenti documentali e visite in situ come di seguito riportato:

- Svolgimento dell'istruttoria documentale relativa alla relazione annuale e alle eventuali integrazioni richieste secondo le modalità previste al paragrafo 7.1 del presente avviso;
- Effettuazione di sopralluoghi:
 - ✓ presso la sede del distretto;
 - ✓ presso la sede dei soggetti partecipanti all'accordo di distretto nella misura minima del 10% del totale dei partecipanti stessi.

Il procedimento di controllo del mantenimento dei requisiti di iscrizione del Distretto nell'Elenco nazionale inizia d'ufficio e deve concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvo sospensione o proroga dei termini.

Il procedimento si conclude:

- in caso di esito positivo con la comunicazione di mantenimento dei requisiti;
- in caso di esito negativo con un provvedimento di revoca del riconoscimento.

11. Revoca del riconoscimento

La revoca del riconoscimento che potrà determinarsi nei seguenti casi:

1. il distretto ha esaurito le proprie finalità; in particolare si procederà alla revoca nei casi in cui le finalità originarie del distretto si rivelino superate o non più realizzabili per le mutate condizioni socio – economiche del territorio del distretto o per sopravvenute modifiche nell'ordinamento legislativo;
2. sia accertata la sistematica e grave violazione di quanto previsto nell'accordo di distretto e della legge a questo applicabile in particolare vengono considerate gravi le violazioni relative al mancato rispetto degli obblighi reciproci dei soggetti partecipanti e della rappresentanza del mondo agricolo negli organi decisionali, e di altri eventuali punti dell'accordo ritenuti fondamentali dai sottoscrittori;
3. qualora siano state apportate modifiche sostanziali all'accordo di distretto senza averne dato comunicazione alla Regione Marche entro 30 giorni dalla data della modifica. Si considerano modifiche sostanziali quelle relative ai punti 1, 3, 6, 7, 8 e 12 del paragrafo 5 del presente avviso;
4. in caso di accertate negligenze o irregolarità da parte del distretto, tra le irregolarità è compresa anche la perdita dei requisiti che comporta la revoca del riconoscimento nei seguenti casi:
 - ✓ perdita di uno o più requisiti di cui al paragrafo 4.1.1 punti 1, 2, 3 e 5 del presente avviso;
 - ✓ scostamento in diminuzione di uno o più requisiti di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10 del paragrafo 4.1.1 del presente avviso superiore al 20 %;
 - ✓ scostamento in diminuzione di uno o più requisiti di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10 del paragrafo 4.1.1 del presente avviso non superiore al 20 % verificatosi per oltre sei mesi consecutivi;

12. Informativa trattamento dati personali e pubblicità (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali.)

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è rpd@regione.marche.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è il riconoscimento dei Distretti del cibo e la base giuridica (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla DGR n. 1160 del 06/11/2024.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 1 comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e diffusi attraverso SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Competitività delle imprese – SDA MC presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

Responsabile del procedimento: Ferruccio Luciani;

e-mail ferruccio.luciani@regione.marche.it;

Struttura competente:

Settore Competitività delle imprese – SDA MC.